

APPELLO 15/2014
Campionato Nazionale d'Area Ionio e basso Tirreno 2014
C.C. Ruggero di Lauria, C.V. Sicilia, S. Canottieri Palermo, C.V. Siciliano, VC Palermo
ITA 14609 c/ ITA 18081

Regola 71.1(a) del Regolamento di regata ISAF.

L'accertamento dei fatti è rimesso esclusivamente all'apprezzamento del Comitato delle proteste ed è insindacabile in sede di appello.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Lorena Gucciardi (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello in data 10/6/2014 presentato dalla barca ITA 14609, avverso la decisione emessa in data 2/6/2014 dal Comitato delle proteste del Campionato Nazionale d'Area Ionio e basso Tirreno 2014, Selezione per il Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura, recante la squalifica di ITA 14609 dalla prova disputata lo stesso giorno.

Alla partenza della quarta prova del Campionato ITA 14609 colpiva ITA 18081 nella parte poppiera provocandole danni a specchio e pulpito di poppa e rottura del paterazzo. Al momento della collisione entrambe le barche erano in posizione di OCS. A seguito dei danni ITA 18081 dovette ritirarsi mentre ITA 14609 proseguì la regata senza rientrare per regolarizzare la posizione di OCS.

In merito all'incidente, le due barche presentarono reciproche proteste. Esse furono riunite e discusse dal Comitato Unico che, dopo aver accertato i fatti come sopra esposti, squalificò ITA 14609 per infrazione della regola 12 e concesse riparazione a ITA 18081.

Contro tale decisione ITA 14609 ha proposto appello nei termini contestando l'accertamento dei fatti operato dal Comitato ritenendo che "ITA 14609 non era OCS" e affermando che "... la sola possibile ricostruzione della dinamica della collisione, assolutamente assente nel verbale, è quella che esclude l'applicabilità della regola 12 e che invece la fattispecie è regolata dalle regole 11 o in alternativa la 15 o la 16.1."

Il Comitato ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito dove si afferma che la ricostruzione dei fatti è avvenuta attraverso le deposizioni delle parti e dei testi ivi compresa quella del controstarter e che quanto affermato dall'appellante durante la sua deposizione e cioè: "...mancavano circa 5" alla partenza..." e "...a poco meno di 1 lunghezza sottovento alla linea..." contrasta col fatto accertato che a 5 secondi dalla partenza ITA 18081 si trovava in OCS ,anzi lo era già ai 7 secondi.

Al riguardo va rilevato che è onere delle parti interessate di portare tempestivamente in udienza, all'esame del primo giudice, tutto il materiale probatorio disponibile che ritengono utile ai fini della decisione. Il compito di acquisire e valutare le prove e di desumere da queste i fatti accertati è devoluto all'esclusiva competenza del Comitato delle proteste, al quale spetta di stabilire, sulla base delle deposizioni delle parti e dei testimoni, nonché degli eventuali altri elementi disponibili, la dinamica dell'incidente, eventualmente scegliendo, tra le diverse versioni sostenute dalle parti, quella più verosimile.

Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di appello ai sensi della regola 70.1(a) RRS.

Orbene nella specie il CdP ha adeguatamente accertato i fatti, mediante una istruttoria immune da vizi di procedura, all'esito della quale è risultata la collisione con danni tra la parte poppiera di ITA 18081 ed il musone di prua di ITA 14609, per cui è inammissibile davanti alla Giuria d'appello una diversa ricostruzione della posizione delle barche, della loro velocità, dei tempi delle loro manovre, che non può mai sostituirsi all'accertamento compiuto in primo grado.

E' da osservare, con riferimento alle regole applicabili al caso, che la regola 14 RRS prescrive che, se ragionevolmente possibile, una barca deve evitare il contatto con un'altra barca, soggiungendo che in ogni caso una barca con diritto di rotta o a spazio non occorre che agisca per evitare il contatto fino a quando non è chiaro che l'altra barca non stia ottemperando all'obbligo di tenersi discosta o di dare spazio.

Pertanto, in considerazione della collisione, ITA 14609, che non si è tenuta discosta in base alla regola 12 RRS, ha anche violato la regola 14 RRS. Per converso, dalla dinamica dell'incidente descritta nei fatti accertati, risulta che ITA 180181 non ha avuto la ragionevole possibilità di evitare la collisione, per cui è da escludere a suo carico l'infrazione alla stessa regola.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che la contestazione sollevata dall'appellante in ordine all'OCS non risulta essere stata oggetto di richiesta di riparazione e quindi è ora improponibile.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione impugnata, emendata come in motivazione.

Così deciso in Genova in data 27 settembre 2014

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale